



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804

e-mail affari.generali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.affarigenerali@pec.it

SETTORE: 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT
TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO
SERVIZIO: CAPO SETTORE

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 10/02/2026

REGISTRO GENERALE n°104 del 12/02/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN APPELLO
AVVERSO IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI
ENNA N. 202/2025 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

1° Visto il decreto prot. n. 5 del 21.5.2025 di proroga del conferimento dell'incarico di responsabile di servizio e successive modifiche.

2° con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 28/12/2025, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al d.lgs 118/2011";

- L'art 183 del d.lgs 267/2000 **“Impegno di Spesa”**;
- Preso atto che l'ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del d.lgs 267/2000;

Richiamato altresì Il comma 5 dell'art. sopra citato il quale ribadisce che <<Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti>>.

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Considerato:

che già con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 30.1.2026, il Comune di Pietraperzia ha autorizzato il Sindaco a resistere in appello, avanti la Corte di Appello di Caltanissetta, nei confronti dell'impugnazione proposta da parte dei legali della curatela del fallimento EnnaEuno S.p.A. avverso la definizione del proc. RG 1073/2022, con cui il Tribunale di Enna, con Sentenza n. 202/2025, ha rigettato la pretesa richiesta di riconoscimento della obbligazione pecuniaria derivante dall'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., quale saldo dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento del servizio per € 1.987.481,57 procedimento quest'ultimo in cui l'Ente si era già costituito a mezzo di incarico legale conferito all'Avv. Pietro Patti, con studio in Enna, in via Colajanni n. 2;

che, rispetto a quanto da ultimo statuito con la decisione di primo grado, in seno a tale impugnazione in appello, oltre le argomentazioni nel merito, si è comunque avanzata richiesta di condanna dell'Ente al pagamento della pretesa obbligazione pecuniaria nella indicata misura di € 1.987.481,57 oltre la condanna alle spese, compensi ed onorari dei due gradi di giudizio;

opportuno resistere in appello, nelle forme della costituzione, avverso la predetta impugnazione della sentenza n. 202/2025 del Tribunale di Enna, depositata 10.6.2025, per ragioni di opportunità, nonché per il manifesto danno economico che ne potrebbe derivare dall'ipotesi di eventuale accoglimento delle doglianze di controparte, che determinerebbe un danno grave oltre che irreparabile;

che il D. Lgs n. 50/2016 all'art. 17, comma 1, lett. a, annovera la rappresentanza legale tra i servizi esclusi dall'applicazione del codice degli appalti ma, al contempo, all'art. 4 stabilisce che, ancorché esclusi, per l'affidamento degli stessi si devono rispettare i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale (approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 23.03.2016) il nominativo del professionista è individuato all'interno dell'elenco (albo) dei professionisti legali che hanno fatto richiesta di iscrizione sulla base delle condizioni contenute nel detto regolamento.

Che, peraltro, sulla base di quanto disposto agli art. 10 e 11 del detto Regolamento, per le ipotesi di incarichi per cause in appello, ovvero per ogni procedimento comunque connesso o scaturente da un precedente giudizio, in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 9, è possibile conferire incarico allo stesso professionista (avvocato) che nel giudizio di primo grado abbia assistito l'Ente.

Ritenuto di provvedere in merito, affidando e confermando l'incarico all'Avv. Pietro Patti, con studio in Enna, alla via Colajanni n. 2, che per le vie brevi ha già dichiarato di accettare l'incarico alle condizioni di cui al disciplinare che si sottoscriverà fra le parti, e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con esclusione della previsione di impegno avuto riguardo alla fase dello studio della pratica e ciò in considerazione della già spiegata difesa nel primo grado e, comunque, in relazione all'esito favorevole dello stesso in ordine alle ragioni dell'Ente;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 124 denominato "Liti e arbitraggi", del bilancio di previsione, sufficientemente capienti;

Dato atto che trattasi di patrocinio legale in favore di avvocato per prestazioni d'opera intellettuale, per cui non sussiste l'obbligo di richiedere DURC, giusta Determinazione N. 4 /2011 dell'A.V.P.C. 4.3 – Servizi Legali.

VISTO il CIG avente codice **BA5A774E69**

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste come in tabella, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel redigendo bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di affidare l'incarico per costituirsi in appello avanti la Corte di Appello di Caltanissetta nei confronti della proposta impugnazione della Sentenza n. 202/2025 emessa dal Tribunale di Enna in relazione al Proc. R.G. n. 1073/2022, all'Avv. **Pietro Patti**, con studio in Enna, alla via Colajanni n. 67, prevedendo il complessivo importo di **€ 13.771,18** (comprensivo di spese generali al 15%, CPA ed IVA al 22%, come per legge) per il pagamento delle prestazioni professionali da rendersi in relazione alla difesa delle ragioni dell'Ente, in ogni caso anche sulla base della premessa considerazione della esclusione della previsione di impegno con riguardo alla fase dello studio della pratica, importo comunque da impegnarsi quanto ad **€ 5.000,00** in relazione alla competenza per l'annualità 2026, e prevedendo l'imputazione della differenza, per **€ 8.771,18** alle successive annualità 2027, comunque in competenza pluriennale.

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato
1	2	1	3
Cod.Piano Dei conti	U.1.03.02.11.006	Descrizione	
Cap./Art.	124.0	Descrizione	AFFIDAMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI ENNA N. 202/2025 - IMPEGNO DI SPESA
		Importo	5.000,00
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.11.006	CIG	CUP
Creditore	PATTI PIETRO		
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI ENNA N. 202/2025 - IMPEGNO DI SPESA		
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO		
Impegno/Prenotazione	IMPEGNO		

2) di imputare la spesa complessiva di €. **5.000,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2026	U.1.03.02.11.006	124.0	5.000,00	2026

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
	5.000,00

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

X non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è **SPERANZA GIUSEPPE**

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Pietraperzia., lì 10/02/2026

Il Responsabile del Procedimento

SPERANZA GIUSEPPE

Il Responsabile del Settore

1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO

AVV. GIUSEPPE SPERANZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.

Vista la determinazione trasmessa in data 10/02/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

Visto Contabile Richiesto: **S**

Note: **PARERE FAVOREVOLE**

Pareri Determina:

Data visto contabile: **12/02/2026** espresso da: **SPERANZA GIUSEPPE**

Il Responsabile del servizio finanziario
AVV. GIUSEPPE SPERANZA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
---------	------	---------	----------	-----------

2026 - IX - 5.01	10/02/2026	5.000,00	124.0	2026
Imputazione Anno :2027 Importo: 8.771,18				
Data 12/02/2026				
Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria				
Il Responsabile del servizio finanziario AVV. GIUSEPPE SPERANZA				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				
Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.				